

ALLEGATO N. 1

CHIUSURA DELLE CONTABILITÀ DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

ISTRUZIONI OPERATIVE¹ e CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

¹ Le modifiche o integrazioni alle precedenti istruzioni sono evidenziate in grassetto.

Le date effettive riportate nella presente circolare costituiscono le scadenze effettive fissate in corrispondenza di giorni lavorativi entro cui terminare le operazioni indicate.

Le scadenze fissate da norme e regolamenti sono comunque esposte, per memoria, in nota a piè di pagina.

ENTRATE

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA CONTABILITÀ

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato², circa l'invio **entro il 09 gennaio 2026** agli Uffici Centrali di Bilancio (UCB) presso le varie Amministrazioni dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema Informativo delle Entrate (SIE).

Ai fini di quanto sopra le Agenzie Fiscali e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS).

Le stesse RTS, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa sia nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella Circolare RGS n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato e nella Circolare n. 41 del 16 dicembre 2024 in cui si danno indicazioni degli IBAN per i versamenti.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate agli UCB competenti.

Le richieste di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli UCB e dalle RTS, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per l'Informatica e l'Innovazione Tecnologica (IGIT). Pertanto, i predetti Uffici dovranno effettuare le richieste, esclusivamente tramite il SIE **entro il termine improrogabile del 31 marzo 2026**.³

Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'articolo 64 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli di entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Per tutte le variazioni richieste fino a tutto il mese di marzo 2026 sarà cura della Tesoreria eseguire le relative procedure **entro il termine improrogabile del 8 aprile 2026**.

² Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827,

³ Si ricorda, per memoria, che l'articolo 62, comma 4, del Decreto MEF del 29 maggio 2007 – Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, di seguito IST – stabilisce che “le rettifiche sono prenotate dagli Uffici di Ragioneria nel SIE fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di emissione del documento di entrata”.

Gli Uffici che hanno effettuato le richieste ne verificano l'esito attraverso il SIE e, qualora rilevino discordanze, ne danno segnalazione agli UCB.

SPESE

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire gli ordini di pagare ai competenti Uffici Centrali di Bilancio(UCB) e alle Ragionerie Territoriali dello Stato(RTS) **entro e non oltre il 15 dicembre 2025**; per gli ordini di pagare relativi ai versamenti dell'IVA divenuta esigibile nel mese di novembre 2025, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015⁴, tale termine è fissato al **16 dicembre 2025**.

Per la gestione di risorse provenienti dai decreti del Ragioniere Generale dello Stato di reiscrizione nel bilancio dello Stato di residui passivi perenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, è fissato al **18 dicembre** il termine entro il quale le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire i relativi ordini di pagare ai competenti UCB ed alle RTS.

Per gli ordini di pagare emessi dal 1° dicembre per i quali è previsto anche il versamento dell'IVA si raccomanda di procedere, contestualmente al pagamento dell'imponibile, anche al pagamento dell'imposta, secondo le scadenze sopra definite, al fine di prevenire la formazione di economie in misura pari all'IVA dovuta e da versare entro il giorno 16 del mese di gennaio 2026, in applicazione dell'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015.

Si raccomanda, comunque, di non procedere all'invio massiccio di tale tipologia di ordini di pagare nel giorno della scadenza stabilita dalla normativa, in modo da non compromettere l'attività di controllo degli uffici a ciò deputati.

Gli UCB e le RTS potranno validare i mandati informatici **fino alle ore 15:00 del 30 dicembre 2025**⁵.

Il 30 dicembre 2025, ore 17:00, è il termine entro il quale l'istituto incaricato del servizio di tesoreria accetterà gli ordinativi di pagamento informatici in argomento (OPI), emessi in conto dell'esercizio 2025.

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria, emessi sia su impegni di spesa delegata che su impegni assunti precedentemente al 2019, superati i controlli automatici, saranno acquisiti sul sistema Spese. Pertanto, le Amministrazioni centrali e periferiche

⁴ Si ricorda, per memoria, che l'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 stabilisce che il versamento dell'IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile.

⁵ Si ricorda, per memoria, che l'articolo 194, comma 4, IST stabilisce che tale data è fissata al 21 dicembre o al precedente giorno lavorativo qualora sia non lavorativo per la Tesoreria dello Stato.

avranno cura di firmare digitalmente detti ordini di accreditamento **entro e non oltre il 19 dicembre 2025**.

A tal proposito, considerati i tempi del controllo previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, si invitano le Amministrazioni ad emettere gli impegni di spesa delegata in tempo utile al fine di consentire il rispetto del termine fissato per l'emissione degli OA.

Entro la data ultima del 30 dicembre 2025, ore 15:00 potranno essere firmati digitalmente dalle Amministrazioni:

- a) gli ordinativi ed i buoni informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria;
- b) gli ordinativi telematici tratti sulle contabilità speciali;
- c) gli ordinativi telematici di prelevamento fondi tratti sui conti correnti di Tesoreria Centrale;
- d) pagamenti in conto sospeso relativi ai pagamenti urgenti ovvero alle anticipazioni di tesoreria, richiesti dalle amministrazioni (SOA);
- e) sospesi su autorizzazione permanente in uso al Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione Generale del Debito Pubblico (SOD).

Il 30 dicembre 2025, ore 17.00, è il termine entro il quale l'istituto incaricato del servizio di tesoreria accetterà gli ordinativi di pagamento informatici in argomento (OPI) di cui alle lettere a), b), c), d), e) emessi in conto dell'esercizio 2025.

Per quanto riguarda i buoni di prelevamento informatici per i quali risulti l'estinzione all'atto dell'inserimento nel circuito di pagamento indicato, si raccomanda, con ogni sollecitudine, la cura dell'effettiva riscossione che deve comunque avvenire **non oltre il 31 dicembre 2025**.

C) Crediti certificati

Le Amministrazioni che, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 (Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali) hanno rilasciato certificazioni con scadenza di pagamento nel mese di dicembre 2025 o nei primi giorni del mese di gennaio 2026, dovranno provvedere alla emissione dei titoli di spesa nel rispetto delle scadenze stabilite per l'inoltro alla Tesoreria dello Stato nei precedenti punti A) e B), al fine di assicurare che il pagamento sia effettuato entro la fine del mese di dicembre.

D) Decreti di assegnazione fondi.

Le Amministrazioni centrali avranno cura di ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziare sui singoli capitoli di spesa tra i propri uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento, nonché per l'espletamento delle attività ad essi decentrate dagli Uffici centrali, così come dispone l'articolo 34-*quater* della legge n. 196 del 2009, **non oltre il termine del 02 dicembre 2025**.

Gli Uffici periferici, assegnatari delle risorse, provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 e all'ordinazione delle spese **entro i termini di cui al precedente punto A)**; qualora ne ravvisino la necessità, emettono ordini di

accredito in favore dei funzionari delegati entro i termini di cui al precedente punto B).

E) Speciale ordine di pagamento informatico (SOP)

La circolare RGS n. 24 del 4 agosto 2015, emanata in attuazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2015, ha stabilito che, a partire dal primo settembre 2015, gli speciali ordini di pagamento saranno inviati alle RTS o agli UCB competenti e, successivamente, alla Banca d'Italia, soltanto per via telematica mediante evidenze informatiche firmate digitalmente.

Pertanto, le Amministrazioni emittenti avranno cura di far pervenire gli speciali ordini di pagamento informatici ai competenti UCB ed alle RTS entro e non oltre il 15 dicembre 2025

Gli UCB e le RTS potranno validare gli speciali ordini di pagamento fino al 30 dicembre 2025, ore 15:00.

La Banca d'Italia accetterà gli ordinativi di pagamento informatici (OPI) relativi ai predetti SOP fino alla data ultima del 30 dicembre 2025 entro le ore 17:00.

F) Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine e non rinnovati entro il 31 dicembre 2025.

Si richiama l'attenzione su quanto disposto dal comma 2-*bis* dell'articolo 96 delle Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato (IST), che introduce un termine al permanere delle risorse relative ai pagamenti disposti tramite mandato informatico e non andati a buon fine, sull'ex conto di tesoreria 20353, intestato all'Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA), cui è affidato il rinnovo dei relativi pagamenti. In particolare, il comma 2-*bis* stabilisce che le somme restano depositate sull'ex conto 20353 fino alla chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sullo stesso conto; trascorso detto termine, IGEPA provvede al versamento all'entrata del bilancio statale delle risorse riferite ai pagamenti non rinnovati.

Per le somme affluite sull'ex conto 20353 nel corso dell'esercizio 2024, pertanto, gli UCB e le RTS competenti dovranno inviare la richiesta di rinnovo del pagamento in tempo utile per poter essere effettuato entro il termine dell'esercizio finanziario 2025, tenuto conto che successivamente le risorse relative ai pagamenti non rinnovati saranno versate al Bilancio dello Stato o sui conti correnti delle amministrazioni autonome qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

Analogo termine è stato introdotto dall'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2010 per le somme giacenti sulle ex contabilità speciali 5652 intestate alle RTS aventi sede nei capoluoghi di regione, relative a pagamenti disposti con ordinativi e buoni telematici su ordini di accredito e non andati a buon fine. I funzionari delegati interessati, pertanto, dovranno inviare alla competente RTS la richiesta di rinnovo del pagamento entro lo stesso termine sopra indicato, in quanto dopo il 31 dicembre 2025 le somme relative a pagamenti del 2024 non rinnovati saranno versate al Bilancio dello Stato o sui conti correnti delle amministrazioni autonome qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

Le RTS, aventi sede nei capoluoghi di regione, entro il 23 dicembre 2025 avranno cura di provvedere alla firma digitale e alla trasmissione alla Tesoreria dello Stato degli

ordinativi tratti dalla ex contabilità speciale 5652, per il rinnovo del pagamento a favore del creditore degli ordini di svincolo dei depositi provvisori le cui somme non finalizzate sono affluite sulle predette contabilità speciali nel corso dell'esercizio (ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 dicembre 2017).

L'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2015 ha previsto la stessa scadenza del termine dell'esercizio finanziario 2025 anche per i SOP informatici non andati a buon fine, le cui risorse sono affluite sull'ex conto 20353.

Per le somme affluite sull'ex conto 20353 nel corso dell'esercizio 2024, i competenti uffici di controllo dovranno quindi inviare la richiesta di rinnovo del pagamento in tempo utile affinché questo possa essere effettuato entro il termine dell'esercizio finanziario 2025; ciò tenuto conto del fatto che, successivamente a tale data, le risorse saranno riversate all'entrata del bilancio dello Stato nel caso in cui i pagamenti siano stati disposti dalle Amministrazioni statali e sul conto corrente intestato all'amministrazione autonoma qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione degli ordini di accreditamento.

Con riferimento alla spesa delegata, in fase di chiusura si effettua l'operazione di riduzione degli ordini di accreditamento emessi nell'esercizio concluso all'importo effettivamente utilizzato dai funzionari delegati, anche nel caso di ordini di accreditamento rimasti totalmente inutilizzati.

Si raccomanda ai funzionari delegati di contabilità ordinaria di effettuare il completamento delle proprie scritture contabili, avendo cura di acquisire gli eventuali pagamenti rendicontati con flusso informatico dalla Banca d'Italia che non corrispondono ai propri titoli telematici, come accade, ad esempio, per i titoli sostitutivi di ordinativi su ordini di accreditamento emessi dalla Tesoreria dello Stato in qualità di terzo pignorato nell'ambito di procedure esecutive contro le amministrazioni.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'articolo 333 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'articolo 60 e dall'articolo 61 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dall'articolo 14 del Decreto Legislativo. 30 giugno 2011 n. 123 e dal comma 2-*bis* dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

In proposito si precisa:

- a) i funzionari delegati devono presentare i rendiconti **entro il 23 gennaio 2026⁶**;
- b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattarsi oltre il 31 dicembre 2025⁷, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, per la parte

⁶ Si ricorda, per memoria, che l'articolo 333, comma 2, del R.C.G.S. fissa il termine "entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto".

⁷ Si ricorda, per memoria, che l'articolo 61, comma 1, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, fissa tale termine al 31 dicembre.

non ancora erogata entro il 31 marzo 2026⁸, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo.

Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale. A tal proposito, si ricorda che le ipotesi in cui è consentita la procedura di prelevamento in contanti dei fondi da parte dei funzionari delegati sono quelle previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 346 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Allo scopo di ricondurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione in chiusura delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di poter pagare, con certezza, entro la chiusura dell'esercizio 2025, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alla Tesoreria di cui al precedente " *Termini di emissione dei titoli di spesa* ".

Va, altresì, rispettato il criterio secondo il quale gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'articolo 59-*bis*, comma 1, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione. Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.

Le operazioni di riduzione in chiusura degli ordini di accreditamento seguono la medesima modalità operativa sia con riferimento a quelli emessi a valere su impegni di spesa delegata che a quelli emessi su impegni assunti con la previgente disciplina. La differenza tra le due tipologie consiste nel fatto che, nella nuova disciplina, le somme impegnate ma non oggetto di ordine di accreditamento costituiscono economie di bilancio.

B) Trattamento in chiusura della quota non utilizzata degli ordini di accreditamento.

Il presente paragrafo tratta distintamente gli ordini di accreditamento assoggettati alla nuova disciplina della spesa delegata e quelli emessi a valere su impegni sottostanti alla precedente disciplina.

B1) Trattamento della quota non utilizzata degli ordini di accreditamento emessi a valere su impegni di spesa delegata.

Con riferimento alla chiusura dell'esercizio, l'articolo 34, comma 2-*bis* della legge di contabilità e finanza pubblica (Legge 31 dicembre 2009, n.196), che introduce la nuova disciplina della spesa delegata, prevede che le somme impegnate a cui non corrispondono OA costituiscano economie di bilancio. Pertanto, in tale fase, l'importo dell'impegno di spesa delegata è automaticamente ridotto a quello effettivamente accreditato ai funzionari delegati, generando così le economie sopra descritte.

⁸ Si ricorda, per memoria, che l'articolo 61, comma 2, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, fissa tale termine al 31 marzo.

La quota non utilizzata degli ordini di accreditamento, ove non siano decorsi i termini di conservazione, dà origine a residui di spesa delegata, previa riduzione dell'OA all'importo pagato.

Si ricorda che sarà possibile emettere OA a valere su residui di spesa delegata in favore di qualsiasi funzionario delegato della rete e non solo di quello che ha generato il residuo stesso.

La modalità con cui l'amministrazione è posta nelle condizioni di determinare l'importo accreditabile a ciascun funzionario delegato, rispetto ai residui di spesa delegata, deriva dalla comunicazione dei funzionari delegati dei propri fabbisogni finanziari, costituiti in questo caso dalle obbligazioni che presentano il requisito dell'esigibilità in un esercizio precedente (come definito al paragrafo 4 della circolare RGS n. 24 del 2019), mediante la compilazione di un apposito programma di spesa, da effettuarsi utilizzando una funzionalità del sistema SICOGE.

Sulla base dei programmi di spesa dei funzionari delegati e delle proprie autonome valutazioni, l'amministrazione provvederà ad individuare le somme effettivamente accreditabili in conto residui ai funzionari delegati e quelle eventualmente non necessarie e, quindi, da eliminare dalle scritture contabili mediante corrispondente riduzione dell'impegno in conto dell'esercizio finanziario in chiusura (anche se effettuata oltre Data Chiusura Scritture), anche in vista della predisposizione dei decreti di accertamento dei residui (DAR).

Proprio in considerazione della necessità di rendere disponibili all'amministrazione informazioni da utilizzare in tempo utile per la predisposizione dei DAR, si invitano i funzionari delegati a provvedere **entro il 30 gennaio 2026** all'invio/validazione del programma di spesa in conto residui. Il programma di spesa sarà poi aggiornabile in fase di gestione, e quindi anche oltre tale data, per adeguarlo all'effettivo fabbisogno finanziario e fornire all'ordinatore primario di spesa le informazioni necessarie ad un eventuale rimodulazione degli OA in conto residui tra i diversi funzionari delegati o a una riduzione degli stessi. Resta fermo quanto già indicato più diffusamente nelle circolari 21/2018 e 24/2019 in merito alla possibilità per l'amministrazione di discostarsi dai programmi di spesa in fase di determinazione degli importi da accreditare ai funzionari delegati (ivi inclusi quelli che non avessero provveduto nei tempi richiesti all'invio dei programmi stessi).

B2) Trattamento della quota non utilizzata degli ordini di accreditamento emessi a valere su impegni assunti in base alla previgente disciplina

In questo paragrafo si dà conto della fattispecie non ricadente nella nuova disciplina della spesa delegata di impegni registrati negli anni fino all'esercizio finanziario 2018 che recano in allegato clausole relative ad esercizi successivi.

Delle operazioni per la sistemazione degli ordinativi e buoni pregressi scritturati in conto sospeso collettivi in attesa di nuova imputazione si dà conto nella successiva lettera C) del presente paragrafo.

Entro il 30 gennaio 2026, con riferimento agli ordini di accreditamento che presentino una disponibilità residua al 31 dicembre 2025, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli UCB e alle RTS che hanno effettuato il controllo preventivo sugli impegni di cui al punto sopra specificato, gli elenchi "Mod. 62 C.G." delle spese delegate. Tali elenchi devono essere compilati distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che

hanno emesso gli ordini di accreditamento per la successiva emissione di appositi ordini di accreditamento in conto residui.

Pertanto, i funzionari delegati, dopo aver allineato i propri pagamenti a quelli rendicontati al fine di aggiornare le proprie scritture contabili così come indicato nella lettera A) del presente paragrafo, provvederanno alla compilazione di distinti elenchi "Mod. 62 C.G.", nel modo che segue:

- per le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, alla data del 31 dicembre 2025, non è stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, deve essere compilato un modello denominato "Mod. 62 C.G." indicando l'importo totale quale risultato della loro sommatoria. Tali modelli devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2025 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; inoltre devono essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;
- per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti deve essere compilato un distinto "Mod. 62 C.G." sempre nei limiti dell'importo di riduzione degli ordini di accreditamento, solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere più avanti anche la lettera E).

Nel caso in cui la compilazione analitica del "Mod. 62 C.G." dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potrà, in via del tutto eccezionale, essere indicato globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Le Amministrazioni avranno cura di effettuare con le informazioni ricevute l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi "Mod. 62 C.G.", sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo **fino al termine ultimo del 10 febbraio 2026.**

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine del 10 febbraio 2026 dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli UCB e le RTS non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi "Mod. 62 C.G.", che in base al timbro postale, se pervenuti in formato cartaceo, risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi.

Negli elenchi "Mod. 62 C.G.", si specificherà in annotazione:

1. se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;
2. distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

C) Buoni e ordinativi cartacei perenti pagati in tempo utile

Si fa presente che, qualora dovessero essere presentati per il rimborso da Poste Italiane S.p.A. ordinativi e buoni perenti pagati in tempo utile⁹, la Tesoreria provvederà a scritturarli al conto sospeso collettivi predisponendo manualmente un elenco in duplice esemplare con l'indicazione "Mod. 32-*bis* C.G." da inviare al Funzionario delegato interessato e alla RTS.

D) Applicazione dell'articolo 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

L'articolo 37 della Legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al 31 dicembre 2025, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2026. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici Scolastici Regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficoltà nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Per quanto concerne i contributi previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

E) Pagamenti e incassi esteri

Con riguardo ai pagamenti in valuta diversa dall'euro e in euro in paesi non aderenti all'area SEPA, a partire dall'esercizio in corso, gli ordinativi di pagamento informatici (OPI) emessi dalle amministrazioni ordinanti contengono tutte le informazioni necessarie per la corretta finalizzazione delle disposizioni di pagamento. In particolare, è prevista la divisa, fra quelle quotate dal SEBC (Sistema Europeo di Banche Centrali), l'identificativo del conto e l'identificazione della banca del beneficiario, nonché l'indicazione della banca o delle banche intermediarie laddove siano necessarie per la finalizzazione del pagamento. È venuto quindi meno l'utilizzo del modello OC831 o l'invio di flussi analoghi alla Tesoreria.

Gli OPI in argomento da emettere in conto dell'esercizio 2025 devono essere trasmessi all'istituto incaricato del servizio di tesoreria entro la data ultima del **23 dicembre 2025 alle ore 17:00**.

Con riferimento alle operazioni connesse ai crediti documentari, a partire dall'esercizio in corso, la relativa disposizione di pagamento emessa dall'amministrazione ordinante per la provvista fondi riporta la specifica modalità di estinzione; le informazioni relative alla gestione dei pagamenti del credito sono contenute nel modello OC718 che deve essere trasmesso alla Banca d'Italia.

⁹ Si tratta di titoli cartacei emessi fino a dicembre 2015 e pagati entro l'esercizio 2016, non ancora presentati per il rimborso da Poste italiane S.p.a. alla Tesoreria dello Stato.

Gli OPI relativi alla copertura di dette disposizioni di pagamento dovranno pervenire all'istituto incaricato del servizio di tesoreria entro la data ultima del **23 dicembre 2025 alle ore 17:00**.

Entro detto termine del **23 dicembre 2025** dovrà essere trasmesso alla Banca d'Italia il predetto Mod. OC718.

Si precisa che i "Mod. OC718", che non siano stati debitamente compilati o per i quali non dovessero pervenire i relativi OPI a copertura entro la data suddetta, saranno ritenuti non eseguibili da parte della Banca d'Italia.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 giugno 2019 e la Circolare RGS n. 27 del 5 novembre 2019 disciplinano le modalità di esecuzione dei versamenti alla tesoreria statale provenienti dall'estero, sia dai paesi che appartengono all'Unione Europea, sia da paesi che non vi appartengono, destinati al bilancio dello Stato o a essere accreditati su conti aperti presso la tesoreria statale. Detti versamenti sono effettuati ordinariamente in euro mediante lo strumento del bonifico, utilizzando i codici IBAN pubblicati sul sito Internet del Dipartimento della RGS.

Le amministrazioni beneficiarie dei versamenti dall'estero, qualora non vi abbiano già provveduto, provvederanno a fornire ai rispettivi versanti specifiche indicazioni circa gli IBAN da utilizzare relativi al capo/capitolo/articolo del bilancio dello Stato, ovvero al conto di tesoreria di destinazione.

ADEMPIMENTI DELLA TESORERIA STATALE

Entro il 10 febbraio 2026 la Tesoreria statale trasmette ai funzionari delegati, per l'annullamento, gli eventuali ordinativi e buoni cartacei restituiti dagli uffici postali, emessi antecedentemente all'esercizio 2016 e perenti in quanto non pagati in tempo utile.

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Le RTS in base alle competenze loro attribuite dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 relativo alla riallocazione delle funzioni, dovranno trasmettere entro il 13 gennaio 2026 alla Sezione regionale della Corte dei Conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici Scolastici Regionali, ed al competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti, per i capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali, gli elenchi "Mod. 63 C.G.", in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2025.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perenti al 31 dicembre 2025, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'articolo 36 della Legge di Contabilità Generale dello Stato n. 196 del 2009.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi "Mod. 63 C.G." delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle suddette RTS interessate ai pagamenti all'UCB presso il Ministero dell'Interno.

Le RTS dovranno, altresì, trasmettere, **entro il 27 gennaio 2026**, agli UCB presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2025 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (Politiche previdenziali/Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati/Oneri comuni di parte corrente/Dipartimento dell'Economia) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2025, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». È consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi UCB deve essere inviata una copia dei “Mod. 63 C.G.”, relativi alle quote perenti di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2025

Per consentire il massimo impiego delle risorse finanziarie derivanti dalle misure adottate nel corso dell'esercizio finanziario 2025, mediante il prolungamento, nel mese di dicembre 2025, dell'utilizzo delle procedure dei sistemi informativi all'uopo dedicate, non sarà possibile emettere nel medesimo mese ordini di pagare e ordini di accreditamento in conto esercizio 2026.

Qualora fosse necessaria l'emissione anticipata di eventuali titoli di spesa, si rammenta la procedura per pagamenti urgenti di cui all'articolo 159 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato.

Le usuali operazioni saranno consentite sui sistemi informativi della gestione del bilancio a partire dall'**8 gennaio 2026**.

A) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei residuali pagamenti di debito pubblico non ancora dematerializzati (ad esempio buoni e mandati emessi dalla competente Direzione II del Dipartimento del Tesoro) si fa riferimento alla Circolare n. 1523 del 13 maggio 1981 con la quale l'allora Direzione generale del debito pubblico ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni Generali sui Servizi del Debito Pubblico, approvati con Decreto ministeriale del 20 novembre 1963.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale, fatte salve le particolari disposizioni dello stesso Dipartimento del Tesoro - Direzione II - per l'imputazione in conto competenza degli oneri derivanti da “riaperture di *tranches*”.

Gli interessi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 2026 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2026, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

B) Cedolino Unico**Liquidazione competenze accessorie**

Le competenze accessorie potranno essere comunicate dai Punti Ordinanti di Spesa (POS) per la liquidazione nel corrente esercizio finanziario fino **al termine ultimo del 16 dicembre 2025**. Tale termine garantisce il rispetto della data valuta dell'ultima emissione di accessorie entro le festività natalizie nonché la rendicontazione dei pagamenti in tempo utile per la chiusura contabile dell'esercizio finanziario 2025.

Decorso il termine di cui sopra, gli elenchi di competenze accessorie saranno automaticamente respinti dal Sistema informativo per la gestione delle Spese.

Conseguentemente, si invitano le Amministrazioni cui la presente Circolare è diretta a voler trasmettere gli atti ai competenti Uffici di controllo in tempo utile tenuto conto dei termini previsti per l'espletamento dei dovuti riscontri amministrativi.

Piano di riparto

Decorso il predetto termine per l'autorizzazione delle competenze accessorie non sarà più consentita l'emissione e la registrazione di decreti di riparto a valere sull'esercizio corrente e i decreti di riparto all'esame degli UCB, ma non ancora registrati, saranno automaticamente restituiti alle Amministrazioni.

Il 17 dicembre 2025 il Sistema informativo per la gestione delle spese e l'applicativo SICOGE automaticamente rendono disponibili sulla cassa e sulla competenza le somme disposte sui Piani di riparto che alla data non risultino autorizzate. Ciò consentirà alle Amministrazioni di effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto ministeriale 1° dicembre 2010.

Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine

Nel richiamare quanto illustrato nella Circolare n. 39 del 22 dicembre 2010, si rammenta che le Amministrazioni devono richiedere tempestivamente la riassegnazione ai pertinenti piani gestionali 50 dei capitoli di spesa di Cedolino Unico delle somme, relative ai pagamenti non andati a buon fine e affluite in entrata. Ciò al fine di consentire la corretta quantificazione al 31 dicembre degli stanziamenti dei piani gestionali 50, i quali devono essere non inferiori all'ammontare dei pagamenti imputati nell'anno ai medesimi piani gestionali e l'appostazione dei medesimi stanziamenti con apposito decreto di variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2025, in tempo utile per la corretta consuntivazione dell'esercizio medesimo.

PERENZIONE E PRESCRIZIONE AMMINISTRATIVA

L'articolo 34-*bis* della legge 196 del 2009, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ai commi 2 e 4 disciplina i termini di conservazione dei residui propri, rispettivamente, delle spese correnti e delle spese in conto capitale.

In particolare, per le spese correnti la disciplina prevede un termine di conservazione pari a due anni successivi a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e per i residui relativi alle spese destinate ai trasferimenti correnti alle Amministrazioni pubbliche (categoria "4" delle spese del Bilancio dello Stato) il termine di conservazione è differito a tre anni.

Al termine del periodo di conservazione in bilancio i suddetti residui costituiscono economie di bilancio e il successivo passaggio al Conto del patrimonio, che non sarà, pertanto, più disposto in via automatica, avverrà solo in seguito all'attività di riaccertamento delle somme rimaste da pagare, da svolgere a cura delle Amministrazioni competenti.

Per le spese in conto capitale la disciplina prevede un termine di conservazione pari a tre anni successivi a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Rimangono confermate le procedure automatiche per il passaggio al Conto del patrimonio degli impegni riferiti ai residui di conto capitale, al termine del periodo di conservazione in bilancio e che i residui propri di parte corrente e di conto capitale oggetto di perenzione potranno riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

La perenzione non opera, poi, nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalla Tesoreria e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli, gli UCB e le RTS competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione in esito definitivo per poter essere prodotti in contabilità.

Per l'istituto della prescrizione si conferma il termine di prescrizione quinquennale delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni.

PATRIMONIO

CONTABILITÀ DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

A) Contabilità dei beni mobili patrimoniali.

La contabilizzazione di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali viene effettuata nel rispetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002 “Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione” e della circolare n. 13/2003 riguardante la ristrutturazione del Conto Generale del Patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, basata su una classificazione dei beni riportata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale e raccordata con quella fondata sulla suddivisione in “categorie”.

Ai fini della contabilizzazione delle variazioni riguardanti i beni mobili, sono da considerare anche: il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002, “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”; i regolamenti propri delle Amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa e contabile e degli organismi appartenenti alle Forze armate, di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; la Circolare n. 32 del 13 giugno 2003, inerente agli adempimenti degli Uffici riscontranti e le successive istruzioni fornite con le circolari n. 43 del 12 dicembre 2006 (*“Beni mobili di proprietà dello Stato – Approfondimenti di taluni aspetti particolari della gestione”*), n. 18 del 22 maggio 2012 (*“Attività di riscontro in materia di beni mobili dello Stato – aspetti operativi consequenziali – Amministrazioni e Organismi statali esclusi dall'ambito applicativo del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 – Indicazioni e chiarimenti”*) e n. 3 del 18 febbraio 2016.

Si rappresenta inoltre che, che gli articoli 38-*bis* e 38-*ter* della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 hanno rispettivamente disposto l'adozione da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato di:

- un sistema integrato di scritture contabili (o contabilità integrata) che affianca a fini conoscitivi la contabilità economico-patrimoniale alla preesistente contabilità finanziaria autorizzatoria;
- un piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le uscite in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definiti in coerenza con il piano dei conti delle Amministrazioni pubbliche non territoriali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013), che è stato adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2018, S.O.) ed è stato da ultimo aggiornato, per quanto riguarda i conti economici e patrimoniali, con il Decreto ministeriale del 27 dicembre 2022 recante - *Aggiornamento del Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato* di cui all'articolo 38-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per le istruzioni metodologiche, operative e contabili di supporto ai Consegatari dei beni mobili dello Stato nello svolgimento delle attività connesse alla rilevazione della

contabilità economico patrimoniale, si rinvia alle disposizioni impartite con le sotto riportate circolari del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato:

- n. 9 del 2021 “Nuovo Sistema InIt. Primo rilascio in esercizio di funzioni del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello Stato: contabilità economico-patrimoniale, contabilità economica analitica per centri di costo, gestione, registrazione e contabilizzazione dei documenti di costo”;
- n. 23 del 2021 “Classificazione e ammortamento dei beni mobili ai sensi del DM 13 novembre 2020 per l’esercizio 2021: Istruzioni per i consegnatari in relazione al previsto rilascio delle funzioni del nuovo sistema InIt dedicate alla gestione dei beni mobili”;
- n. 7 del 2022 “Nuovo Sistema InIt. Secondo rilascio in esercizio di funzionalità del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello Stato: Gestione fisica e contabile dei beni”.
- n. 2 del 2023 “Termine della sperimentazione del piano dei conti integrato e della contabilità integrata per le Amministrazioni centrali dello Stato (articolo 38-sexies, comma 1, della Legge 31 dicembre 2009, n.196 e Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2019): Aggiornamento dei conti economici e patrimoniali del Piano dei conti integrato”.

Per gli utenti del sistema InIt, l’applicazione della voce del nuovo piano dei conti integrato e delle nuove aliquote di ammortamento di cui al Decreto ministeriale del 27 dicembre 2022 sarà supportata da apposite funzionalità.

Per quanto riguarda il calcolo dell’ammortamento dei beni mobili gestiti in InIt, si ricorda che lo stesso verrà effettuato in maniera automatica mediante apposite funzioni di sistema. In particolare, in fase di chiusura delle contabilità, le operazioni riferite all’ammortamento saranno eseguite dal sistema InIt dopo:

- la *validazione* delle contabilità a cura dei consegnatari;
- l’*approvazione* delle contabilità a cura degli uffici di riscontro;

Nonostante il calcolo ultimo e definitivo degli ammortamenti sia un’attività gestita centralmente, rimane comunque la necessità per i consegnatari e gli uffici di riscontro di effettuare gli opportuni controlli finalizzati a verificare – rispettivamente prima della validazione e dell’approvazione – la corretta individuazione delle voci del piano dei conti integrato associate ai cespiti (beni mobili e durevoli) di competenza, in quanto le voci del piano dei conti integrato costituiscono il driver per la corretta individuazione dell’aliquota di ammortamento e, di conseguenza, per un corretto calcolo centralizzato degli stessi.

In caso di necessità di rettifiche contabili richieste dagli uffici di riscontro, il consegnatario dovrà riaprire la sua contabilità, effettuare le rettifiche contabili e procedere a una nuova validazione.

Si ricorda che a partire dal 2023, per i consegnatari che gestiscono i beni direttamente in InIt (ossia, consegnatari dei cosiddetti “Gruppo A” e “Gruppo B” definiti dalla [circolare RGS n. 7 del 25 gennaio 2022](#)), non trova più applicazione la regola prevista dal paragrafo 2.4 della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 4 del 2010 in merito al passaggio nel “registro dei beni durevoli di valore non superiore a euro cinquecento, IVA compresa”(di seguito, per brevità, “registro dei beni durevoli”) dei cespiti iscritti in inventario che hanno completato il ciclo di ammortamento (valore contabile pari a zero). In InIt, infatti, i cespiti sono codificati e quindi ricercabili in maniera univoca attraverso una numerazione progressiva, indipendentemente dall’appartenenza o

meno al registro dei beni inventariali oppure al registro dei beni durevoli. Inoltre, la necessità di modificare la regola del passaggio dei beni inventariali al registro dei beni durevoli al termine dell'ammortamento deriva anche dall'applicazione del nuovo sistema di rilevazione economico-patrimoniale, facendo sì che il sistema InIt gestisca l'ammortamento in maniera omogenea su tutti i cespiti a prescindere dalla soglia del valore di acquisizione. Per i beni mobili il cui valore risulti completamente ammortizzato, ai fini di una migliore identificazione, viene riportata in inventario l'annotazione "Bene inventariato completamente ammortizzato".

Per quel che attiene ai consegnatari del "Gruppo C", che non hanno provveduto nel corso del 2025 ai necessari interventi di adeguamento dei loro applicativi gestionali e che pertanto ancora sottostanno al regime del registro dei beni durevoli, la suddetta disposizione non dovrà essere applicata nell'immediato, fermo restando la necessità di adottare gli opportuni adeguamenti entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2026.

A. 1) Contabilità modelli 98 C.G.

I consegnatari ricadenti nell'ambito del Decreto del Presidente della Repubblica 254 del 2002, **entro il termine del 16 febbraio 2026**¹⁰, sono tenuti a trasmettere al competente ufficio riscontrante (UCB o RTS) il prospetto, per categorie e relative codifiche Sec, delle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili nel corso dell'esercizio scaduto (Mod. 98 C.G.), corredato dei buoni di carico e scarico (Mod. 130 PGS) e della relativa documentazione e deve essere validato dal dirigente responsabile degli acquisti o dal titolare dell'ufficio periferico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del sopra menzionato decreto.

Si fa presente che i consegnatari che gestiscono direttamente i beni in InIt (consegnatari del cosiddetto "Gruppo A" e "Gruppo B" così come definiti dalla circolare RGS n. 7 del 2022), sono esonerati dall'inviare ai competenti Uffici riscontranti i sopra menzionati modelli mentre permane l'obbligo di trasmettere la documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili in dotazione, nonché l'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico dalla quale risulti la validazione delle risultanze contabili evidenziate nel Mod. 98 C.G.

Per quel che attiene l'attività di acquisizione al Conto del patrimonio delle contabilità dei beni mobili, una volta ottenuta l'approvazione da parte degli uffici riscontranti, si segnala che le gestioni effettuate tramite il sistema InIt saranno trasferite automaticamente all'applicativo SIPATR entro i termini stabiliti, garantendo il corretto trasferimento dei dati grazie a controlli automatici di verifica tra i due sistemi.

Ai fini della compilazione delle poste patrimoniali riferite ai beni mobili è necessario che dai prospetti delle variazioni riferite a tali beni risultino, distintamente per ciascun Ufficio, categoria e relativi codici SEC 95:

- la consistenza iniziale al 1° gennaio 2025;
- gli aumenti per nuovi acquisti (in tal caso andranno indicati i capitoli e piani di gestione di spesa su cui nell'anno 2025 sono stati imputati i pagamenti in conto competenza o in conto residui;

¹⁰ Si ricorda, per memoria, che l'articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 fissa come termine ultimo il 15 febbraio.

- gli aumenti per beni ricevuti da altri Uffici;
- gli aumenti per prodotti di industrie (prodotti delle lavorazioni);
- gli aumenti per sopravvenienze (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti e non contabilizzati a suo tempo) e rettificazioni contabili e di valore;
- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata e il corrispondente articolo utilizzato);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le diminuzioni per svalutazione (anche a seguito di ammortamento);
- la consistenza finale al 31 dicembre 2025.

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 36, comma 3, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n.196, i consegnatari dovranno rilevare i punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio. In particolare, per i beni mobili acquistati o venduti, i consegnatari dovranno assumerli nella consistenza del patrimonio o scaricarli utilizzando le causali di movimentazione:

- a) "acquisti in c/competenza", "acquisti in c/residui" "vendite in c/competenza", "vendite in c/residui" nel caso in cui le relative variazioni contabili nella gestione della spesa e dell'entrata siano imputate all'esercizio finanziario 2025;
- b) "sopravvenienze" e "insussistenze" nel caso in cui le movimentazioni patrimoniali si riferiscano ad acquisti o vendite che hanno generato variazioni contabili nella gestione finanziaria di esercizi precedenti all'esercizio finanziario 2025.

Nel rispetto delle disposizioni sopra indicate, è necessario che gli Uffici dei consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato, mettano a disposizione degli Uffici controllanti, per tutte le registrazioni presenti nelle proprie contabilità e rilevanti ai fini della corrispondenza tra la situazione patrimoniale e quella finanziaria, anche gli atti amministrativi che ne attestino la regolarità.

Per quanto riguarda le vendite, ai fini del rendiconto patrimoniale, i consegnatari devono contabilizzare la movimentazione finanziaria, come movimento di entrata, indicando il capitolo e l'articolo di riferimento. Le eventuali differenze di valore, positive o negative rispetto al valore d'inventario, devono essere contabilizzate rispettivamente tra gli incrementi patrimoniali sotto forma di rivalutazioni o tra le diminuzioni patrimoniali come svalutazioni. Si precisa inoltre che, per i consegnatari che gestiscono i beni tramite il sistema InIt, i dati contabili inerenti la casistica sopra evidenziata saranno acquisiti automaticamente e integrati nel modello Mod. 98 C.G.

In riferimento ai passaggi di beni tra uffici consegnatari, anche di amministrazioni centrali diverse, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici riscontranti sull'obbligo che alla contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente sia allegata anche copia del buono di carico (o analogo idoneo documento) rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Qualora non sia stato provveduto in tal senso, il passaggio non può essere convalidato dall'ufficio riscontrante, così come previsto dalla Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 30 dell'8 ottobre 2007 (*"Beni mobili di proprietà dello Stato – Nuove istruzioni e chiarimenti"*).

Per i passaggi tra consegnatari utenti del sistema InIt, il trasferimento dei beni avverrà mediante la produzione automatica del relativo buono di carico (Mod. 130 P.G.S.) sull'ufficio ricevente, previa accettazione dell'elenco dei beni proposti ed inseriti nell'apposito buono di scarico provvisorio (già Mod. 130 P.G.S.) emesso dall'ufficio cedente. Si raccomanda di utilizzare la funzione automatica per il trasferimento dei beni tra uffici entro la chiusura dell'esercizio e comunque prima dell'esecuzione delle operazioni di ammortamento.

In ottemperanza alle disposizioni già impartite con precedenti circolari, da ultimo le circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 30 del 2023 e n. 39 del 2024, si sollecitano i consegnatari che continuano a gestire beni mobili patrimoniali ricompresi nelle categorie individuate dalle codifiche BAZZZZZZA, BAZZZZZZB, BAZZZZZZC, BAZZZZZZD, BAZZZZZZE e BAZZZZZZF, affinché provvedano ad effettuare la necessaria riclassificazione, procedendo all'assegnazione delle pertinenti classificazioni conformi al sistema dei conti SEC 95. I consegnatari di che trattasi dovranno tassativamente completare la ricodifica **entro e non oltre il 31 dicembre 2025**.

Tale attività si rende necessaria al fine di migliorare il raccordo tra la classificazione dei beni secondo lo standard SEC 95 e le voci del nuovo Piano dei Conti integrato (PDCI), con particolare riguardo all'applicazione delle quote di ammortamento. A tal fine, si richiama il "File di raccordo voci Decreto legislativo 279 del 1997 – SEC 95 vs voci del nuovo PDCI", allegato alla circolare RGS n. 23 del 2021 del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Nel caso in cui la mancata ricodifica dei beni sia imputabile alla soppressione dell'ufficio del consegnatario originario, l'Amministrazione competente dovrà, a seguito di adeguata istruttoria, attivarsi tempestivamente presso il competente ufficio riscontrante, autorizzandolo all'eliminazione delle suddette classificazioni dalle scritture contabili. Tale operazione dovrà essere supportata da idonea documentazione giustificativa fornita dalla medesima Amministrazione.

Preme ribadire ad alcune delle Amministrazioni autonome che, in conformità ai propri regolamenti amministrativo-contabili, sono obbligate a trasmettere all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze il resoconto contabile relativo alla gestione dei beni mobili, la necessità di provvedere con sollecitudine alla suddetta riclassificazione, al fine di garantire la correttezza e la coerenza delle rilevazioni patrimoniali, nonché l'integrità e la completezza dei dati da inserire nel Conto del patrimonio dello Stato.

Gli Uffici centrali di Bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato avranno cura di adottare tutte le opportune iniziative finalizzate ad assicurare il rispetto, da parte dei consegnatari, del suddetto termine del 16 febbraio 2026¹¹ al fine di consentire l'acquisizione dei dati nel sistema informativo del Patrimonio (SIPATR) entro e **non oltre il termine del 31 marzo 2026**.

Decorso tale termine il sistema SIPATR considererà "inadempienti" tutti gli uffici per i quali non risulti caricata la relativa contabilità, indipendentemente dalla motivazione dell'omissione.

Al fine di restituire un quadro completo e realistico circa il numero degli uffici inadempienti, si richiama l'attenzione sulla necessità di procedere all'inserimento nel

¹¹ Si ricorda, per memoria, che l'articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 fissa come termine ultimo il 15 febbraio.

sistema anche dei modelli 98 C.G. privi di variazioni nel corso dell'esercizio. Per quanto concerne le modalità operative da seguire in caso di ritardata o mancata resa della contabilità, si rinvia alle istruzioni contenute nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 30 giugno 2009, che restano pienamente vigenti.

Si richiama, infine, la necessità da parte degli uffici riscontranti (UCB e RTS) di effettuare una puntuale verifica e aggiornamento dell'Anagrafe degli Uffici consegnatari presente sull'applicativo SIPATR, con particolare riguardo alla cancellazione degli uffici la cui contabilità risulti azzerata e che abbiano cessato la propria attività nel corso dell'anno 2024.

A.2) Ulteriori disposizioni per le amministrazioni e gli organismi che non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2002

Le amministrazioni e gli organismi che non rientrano nell'ambito di applicazione del "Regolamento *concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato*", adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002 (ai sensi dell'articolo 2), comunque tenuti, in base a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6 dello stesso decreto, a trasmettere il prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili ai competenti Uffici Centrali di Bilancio ai fini della formazione del Conto Generale del Patrimonio.

Sarà cura degli UCB interessati assumere ogni opportuna iniziativa affinché la presentazione dei suddetti prospetti da parte delle amministrazioni e degli Organismi in parola avvenga tempestivamente e comunque entro termini compatibili con la scadenza del **31 marzo 2026**, data ultima per l'immissione delle relative contabilità nel Sistema Informativo del Patrimonio (SIPATR).

Tuttavia, in considerazione delle persistenti criticità operative riscontrate da alcune amministrazioni centrali riguardo alla raccolta delle contabilità degli uffici periferici e al loro successivo consolidamento per la trasmissione della contabilità patrimoniale agli Uffici centrali del bilancio competenti, è consentito proseguire anche per l'esercizio 2025, come già avvenuto per i precedenti esercizi, con la trasmissione da parte degli uffici periferici del prospetto riassuntivo delle variazioni direttamente alle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) competenti.

Tale modalità è conforme a quanto previsto dalla circolare RGS n. 18 del 2012 (*"Attività di riscontro in materia di beni mobili dello Stato – Aspetti operativi consequenziali – Amministrazioni e Organismi statali esclusi dall'ambito applicativo del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 – Indicazioni e chiarimenti"*).

Si specifica che per i consegnatari operanti al di fuori del campo di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2002 valgono, per quanto compatibili, le indicazioni fornite nella sezione precedente *"A.1) Contabilità modelli 98 C.G."*.

In merito, infine, alla presentazione della contabilità patrimoniale degli istituti penitenziari, la cui gestione è disciplinata da normativa speciale (Regio Decreto 30 ottobre 1920, n. 1908), si comunica che la documentazione da produrre per il rendiconto dell'esercizio 2025 sarà specificata in una comunicazione dedicata a cura dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia, che provvederà alla relativa diffusione attraverso la piattaforma SIGMA DAP.

A.3) Rendiconti annuali dei beni durevoli aventi valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, e del materiale di facile consumo.

Per completezza di trattazione, si richiama l'adempimento previsto dall'articolo 22, comma 4, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2002, secondo cui, alla fine di ciascun esercizio finanziario, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo, corredato da una relazione esplicativa sulle modalità di acquisizione del materiale stesso.

Come già chiarito con la citata circolare n. 43 del 2006, si rammenta che tale obbligo si estende anche alla contabilità dei beni durevoli di valore non superiore a euro 500, IVA compresa, in quanto assimilabili, per il regime giuridico, ai beni di facile consumo.

Il termine di scadenza per la presentazione dei suddetti rendiconti ai competenti uffici riscontranti è fissato al **16 febbraio 2026** in analogia con quanto previsto per le contabilità di chiusura dei beni mobili inventariati. Per quanto concerne lo svolgimento del controllo da parte dei competenti uffici, si precisa che, non essendo i dati contenuti in tali rendiconti destinati a confluire nelle risultanze del Conto Generale del Patrimonio, non è previsto un termine ultimativo per la relativa attività. Tuttavia, ai fini di un'efficace azione di vigilanza, il riscontro dovrà essere comunque espletato entro un termine congruo, in ogni caso, non oltre il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento.

B) Contabilità dei beni mobili demaniali***B.1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.***

Come noto, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono da considerarsi «immobili agli effetti inventariali» i beni mobili demaniali di proprietà dello Stato costituiti da collezioni e raccolte d'arte composte da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di pregio), nonché le pinacoteche e le biblioteche pubbliche statali.

A seguito della classificazione introdotta con il decreto interministeriale 18 aprile 2002, tali tipologie di beni sono attualmente rappresentate nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:

- Beni storici;
- Beni artistici;
- Beni demo-etno-antropologici;
- Beni archeologici;
- Beni librari;
- Beni archivistici;
- Beni paleontologici;
- Opere di restauro.

Al fine della loro corretta contabilizzazione, gli Istituti e gli Uffici - centrali e periferici - del Ministero della cultura e del Ministero dell'università e della ricerca sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni rispettivamente attraverso i

modelli 15 e i 88 in conformità alla normativa vigente (Regio Decreto 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni del 31 maggio 1928). Tali modelli devono essere accompagnati da un prospetto riepilogativo che illustri le variazioni intervenute nella consistenza dei beni, derivanti da operazioni di bilancio o altre cause, con riferimento alle poste patrimoniali sopra indicate.

In particolare, gli Uffici dovranno fornire informazioni dettagliate secondo le seguenti indicazioni:

- per le operazioni in aumento, è necessario distinguere i valori relativi a beni acquistati con disponibilità di bilancio indicando il capitolo e il piano di gestione della spesa nonché il conto della competenza o quello dei residui) da quelli di altra provenienza, quali donazioni, rinvenimenti a seguito di scavi, beni acquisiti con autorizzazioni da altri uffici o ai sensi di legge, oltre a sopravvenienze, rettifiche e rivalutazioni;
- per le operazioni in diminuzione, occorre indicare gli importi relativi ai beni discaricati mediante decreti ministeriali, quelli relativi alle insussistenze o rettificazioni nonché quelli relativi ai beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Si ricorda che alla documentazione contabile devono essere allegate le copie conformi all'originale delle autorizzazioni al discarico.

I modelli 15 e 88, dovranno essere trasmessi in triplice originale ai competenti Uffici centrali dei rispettivi Ministeri **entro il 12 gennaio 2026**. Una volta verificata la regolarità formale, gli uffici centrali del Ministero trasmetteranno i modelli debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti Uffici centrali di bilancio (UCB) **entro il 23 febbraio 2026**, per consentire la successiva acquisizione dei dati nel SIPATR **entro e non oltre il 31 marzo 2026**.

B.2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 del medesimo del Regolamento di contabilità di Stato, sono altresì da considerare "Beni immobili agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.

In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC 95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e dei relativi allegati fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è incaricato, come richiesto dalla Circolare n. 13 del 12 marzo 2003, di predisporre appositi modelli di rilevazione contabile. Tali modelli hanno lo scopo di individuare e trasmettere all'Ufficio centrale di bilancio le informazioni necessarie per conoscere la consistenza patrimoniale di tali beni e le variazioni intervenute nell'esercizio 2025.

Qualora non sia ancora stata effettuata tale attività, si rende necessario produrre un prospetto riepilogativo contenente gli elementi relativi alle variazioni intervenute nella consistenza dei beni, sia per effetto della gestione di bilancio che per altre cause, inclusa l'adozione dei criteri di valutazione indicati all'articolo 3 del decreto interministeriale 18 aprile 2002.

C) Contabilità dei beni immobili

C.1) Contabilità dei beni del patrimonio disponibile ed indisponibile nonché appartenenti al demanio storico artistico gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dall'Agenzia del demanio.

Per quanto concerne le contabilità dei beni immobili patrimoniali e del demanio storico artistico, gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio, si richiamano le disposizioni contenute nel provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della RGS - di concerto con l'Agenzia del demanio, n. 124834 del 29 dicembre 2011.

Nel quadro del piano di sviluppo del citato programma InIt della Ragioneria Generale dello Stato, sono state implementate innovazioni riguardanti il flusso dei dati trasmessi dall'Agenzia del demanio e introdotte nuove funzionalità operative nel sistema informativo IBIS (Inventario Beni Immobili dello Stato). In particolare, con il provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della RGS, adottato di concerto con l'Agenzia del demanio, in data 10 novembre 2021, che aggiorna il citato provvedimento n. 124834 del 29 dicembre 2011, sono state adottate le seguenti novità:

- il "file guida" contiene l'integrazione del campo informativo relativo alla voce patrimoniale di V livello del nuovo Piano dei Conti Integrato come previsto dal Decreto ministeriale del 13 novembre 2020 e successivamente aggiornato con Decreto ministeriale del 27 dicembre 2022;
- il file sussidiario identifica le causali che caratterizzano le variazioni di valore dei Beni Immobili quali Rivalutazione, Svalutazione, Rettifiche Contabili, Acquisto, Nuova Realizzazione, Esproprio, Vendita;
- l'inclusione nel sistema IBIS di tutte le funzionalità operative necessarie per validare gli eventi contabili relativi ai beni Immobili trasmessi dall'Agenzia del demanio al fine di consentire la trasmissione in automatico dei valori delle variazioni, con il relativo corredo informativo, sia all'applicativo SIPATR sia al sistema InIt. Per maggiori dettagli, si rinvia alla Guida alle nuove funzionalità consultabile nella pagina iniziale del sistema IBIS.

Per lo svolgimento dei riscontri di competenza delle RTS si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 28 maggio 2012. Si segnala che le voci di V livello del nuovo Piano dei Conti Integrato, presenti nel file guida sono state considerate "dati non essenziali" e, pertanto, sebbene obbligatorie, non precludono la validazione delle variazioni qualora queste risultassero non congruenti.

Di seguito si elencano gli adempimenti amministrativo-contabili previsti per le Direzioni regionali dell'Agenzia del Demanio e per i competenti uffici riscontranti della RGS nell'ambito delle operazioni di chiusura dell'esercizio.

Adempimenti dell'Agenzia del Demanio

- **Entro il termine ultimo del 20 gennaio 2026**¹², le Direzioni regionali dell'Agenzia del demanio devono inviare telematicamente i dati relativi alle variazioni dei beni immobili riferite alla situazione al 31 dicembre 2025. Contestualmente, devono

¹² Si ricorda, per memoria, che la data è stabilita dall'articolo 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29 dicembre 2011.

trasmettere anche il flusso dei dati sussidiari contenenti informazioni aggiuntive rispetto a quelle comunicate con i “file guida”, riguardanti tutti gli altri beni immobili vigenti alla stessa data, ciò al fine di garantire un completo allineamento delle basi informative dell’Agenzia del demanio e della Ragioneria Generale dello Stato.

- **Entro il 16 febbraio 2026**¹³, le Direzioni regionali dell’Agenzia del demanio trasmettono, tramite posta elettronica, alle RTS competenti, un riepilogo di eventuali rettifiche condivise dopo il flusso di fine anno, insieme ai rendiconti delle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare per l’anno 2025. Tali rendiconti devono includere un quadro riassuntivo delle scritture relative alle vendite (Mod.16). Le Direzioni regionali possono, se necessario, allegare una nota esplicativa sulle variazioni intervenute.

Per superare le difficoltà incontrate dalle RTS nel parificare i dati patrimoniali con quelli finanziari, a seguito della modifica introdotta dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, si ricorda che le Direzioni regionali dell’Agenzia del demanio, ricevuta comunicazione dagli agenti della riscossione dell’avvenuto introito, devono informare le RTS interessate per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale.

Tale adempimento è reso necessario dalla possibilità per gli acquirenti di beni immobili dello Stato di effettuare i pagamenti presso agenti della riscossione di province diverse da quella in cui è ubicato il bene.

Adempimenti delle RTS e dell’UCB presso il Ministero dell’economia e delle finanze

- **Entro il 30 gennaio 2026**¹⁴ le RTS, tramite l’applicativo IBIS, definiscono e comunicano gli esiti dei riscontri sulle variazioni ricevute da parte delle Direzioni regionali dell’Agenzia del demanio e acquisiscono le causali di movimentazione patrimoniale relative all’esercizio finanziario 2025.
- **Entro il 31 marzo 2026** le RTS, tramite l’applicativo SIPATR, verificano la coerenza delle informazioni patrimoniali rispetto ai documenti a corredo delle variazioni contabili e procedono alle eventuali rettifiche.
- **Entro la data del 31 marzo 2026**, le RTS comunicano la conclusione delle proprie attività, mediante la funzione SIPATR denominata “*Comunicazione di fine attività*”. L’operazione di chiusura inibisce la successiva possibilità di modifica dei dati e, contestualmente, invia un messaggio automatico di posta elettronica all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
- L’UCB presso il Ministero dell’economia e delle finanze, **entro il 9 aprile 2026**, completa i riscontri per la produzione definitiva delle poste patrimoniali dei beni immobili. Nel corso di tale attività, qualora si dovesse manifestare la necessità di effettuare ulteriori modifiche alle informazioni patrimoniali, al fine di una più corretta rappresentazione

¹³ Si ricorda, per memoria, che la data stabilita dall’articolo 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29 dicembre 2011 è il 15 febbraio.

¹⁴ Si ricorda, per memoria, che la data stabilita dall’articolo 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29 dicembre 2011 è il 31 gennaio.

delle stesse, l'UCB, mediante l'apposita funzione del SIPATR, riapre l'attività della RTS interessata, per le opportune correzioni (la riapertura sarà comunicata alla RTS mediante un messaggio automatico di posta elettronica). Terminate le rettifiche richieste, la RTS dovrà eseguire nuovamente l'operazione di "Comunicazione di fine attività". A ogni buon conto, si segnala che l'UCB ha la possibilità di monitorare ed eventualmente segnalare alle RTS la corretta imputazione delle causali di movimentazione anche in fase di gestione, a seguito dell'attività di validazione, che le RTS effettuano sui dati ricevuti con i flussi periodici del sistema IBIS e contestuale rilevazione sulle scritture patrimoniali.

- I Direttori delle RTS, **tra il 9 e il 13 aprile 2026**, rendono disponibile all'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto dematerializzato relativo alla "Situazione delle variazioni contabili per Provincia/categoria" attraverso la funzione presente sul SIPATR "Firma ed invia il Prospetto definitivo situazione variazioni contabili". A tal fine, si ricorda che la suddetta funzione:
 - a) genera il prospetto ufficiale;
 - b) consente l'apposizione della firma digitale del Direttore¹⁵;
 - c) archivia il prospetto ufficiale in un'area del SIPATR appositamente predisposta e disponibile per la consultazione;
 - d) invia all'UCB un messaggio di posta elettronica certificata con cui si attesta che *Verificata la regolarità delle variazioni contabili effettuate, si rende disponibile la versione definitiva e firmata digitalmente del prospetto riepilogativo "Situazione delle variazioni contabili per provincia/categoria"*.
- **Entro la data del 16 aprile 2026** le RTS continueranno a inviare all'UCB-MEF (utilizzando l'indirizzo di posta elettronica rqs.ucb.mef.uff2@mef.gov.it)
- ogni elemento utile a giustificare la movimentazione patrimoniale dei crediti per prezzo di beni venduti, nonché eventuali note esplicative necessarie per la predisposizione definitiva delle poste patrimoniali.

C.2) Capitalizzazione degli oneri derivanti da lavori relativi a nuove costruzioni e da lavori di manutenzione straordinaria di immobili preesistenti effettuati dall'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti e dall'Amministrazione della difesa.

Entro il 31 marzo 2026, le Amministrazioni della difesa e delle Infrastrutture e dei trasporti, trasmettono ai coesistenti Uffici centrali del bilancio le contabilità relative alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di nuove costruzioni e per la manutenzione straordinaria di beni immobili patrimoniali e del demanio storico ed artistico.

Si ricorda che i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali, basati su principi di carattere economico, sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 18 aprile 2002 ("Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione").

È da precisare, in particolare, la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra

¹⁵ Si ricorda che si tratta di firma digitale remota. Si invitano i Direttori che non sono ancora in possesso di tale firma a farne richiesta al competente Ispettorato.

l'Amministrazione dell'economia e delle finanze e quelle del Ministero della difesa o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

C.3) Altri beni demaniali suscettibili di utilizzazione economica

Per rispettare quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 279 del 1997 e, quindi, includere nel Conto Generale del Patrimonio i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, analogamente alle comunicazioni rese dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia del demanio, anche le amministrazioni dello Stato, limitatamente ai beni di propria stretta pertinenza, sono tenute, **entro il 16 febbraio 2026**, a comunicare con apposita nota ai competenti uffici riscontranti, per ciascun bene, i dati concernenti il codice SEC 95, il numero d'ordine, la descrizione e il valore.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

2 dicembre 2025	Termine ultimo per le Amministrazioni centrali per ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziare sui singoli capitoli di spesa tra i propri uffici periferici ai sensi del disposto di cui all'articolo 34- <i>quater</i> della legge n. 196 del 2009
15 dicembre 2025	Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire ai competenti UCB e alle RTS: • gli ordini di pagare; • gli speciali ordini di pagamento informatici. Termine ultimo per gli Uffici periferici, che hanno ricevuto assegnazione fondi ai sensi dell'articolo 34-<i>quater</i> della legge n. 196 del 2009, per l'ordinazione della spesa.
16 dicembre 2025	Termine ultimo entro il quale le Ragionerie competenti autorizzano la liquidazione delle competenze accessorie comunicate dai P.O.S. Termine ultimo per le Amministrazioni centrali e periferiche per far pervenire agli UCB e RTS competenti gli ordini di pagare relativi ai versamenti dell'IVA divenuta esigibile nel mese di novembre 2025.
17 dicembre 2025	Termine entro il quale il sistema informativo per la gestione delle spese e il SICOGE rendono disponibili sulla cassa e sulla competenza le somme disposte sui piani di riparto che non risultano autorizzate alla stessa data.
18 dicembre 2025	Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli ordini di pagare ai competenti UCB e alle RTS derivanti dalla reiscrizione di residui passivi perenti.
19 dicembre 2025	Termine ultimo per gli uffici periferici, che hanno ricevuto assegnazione fondi ai sensi dell'articolo 34-<i>quater</i> della legge n. 196 del 2009, per l'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Funzionari Delegati. Termine entro il quale le Amministrazioni potranno firmare digitalmente gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria per l'invio entro la stessa data alla Tesoreria.
23 dicembre 2025	Data entro la quale le RTS dei capoluoghi di Regione provvedono al rinnovo dei pagamenti a favore del creditore degli ordini di svincolo dei depositi provvisori affluiti sull'ex Contabilità Speciale 5652.

23 dicembre 2025	Data entro la quale devono essere trasmessi (non oltre le ore 17:00) all'istituto incaricato del servizio di tesoreria: • gli OPI riguardanti i pagamenti esteri di cui al paragrafo "spese da sistemare" lettera E "Pagamenti e incassi esteri"; • gli OPI riguardanti i pagamenti per crediti documentari di cui al paragrafo "spese da sistemare" lettera E "Pagamenti e incassi esteri"; • i modelli OC718 relativi ai pagamenti per crediti documentari.
30 dicembre 2025	Termine ultimo per la firma digitale da parte delle amministrazioni: • sugli ordinativi ed i buoni informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria; • sugli ordinativi telematici tratti sulle contabilità speciali; • sugli ordinativi telematici di prelevamento fondi tratti sui conti correnti di Tesoreria; • pagamenti in conto sospeso relativi ai pagamenti urgenti ovvero alle anticipazioni di tesoreria, richiesti dalle Amministrazioni (SOA); • sospesi su autorizzazione permanente in uso al Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione Generale del Debito Pubblico (SOD).
	Data entro la quale saranno acquisiti dalla Banca d'Italia (non oltre le ore 17:00): • gli ordinativi di pagamento informatici (OPI); • gli ordinativi ed i buoni informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria; • ordinativi telematici tratti sulle contabilità speciali; • gli ordinativi telematici di prelevamento fondi tratti sui conti correnti di Tesoreria; • gli Speciali Ordini di Pagamento informatico (SOP); • pagamenti in conto sospeso relativi ai pagamenti urgenti ovvero alle anticipazioni di tesoreria, richiesti dalle Amministrazioni (SOA); • sospesi su autorizzazione permanente in uso al Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione Generale del Debito Pubblico (SOD).
31 dicembre 2025	Data entro la quale i funzionari delegati devono curare la riscossione effettiva dei buoni di prelevamento informatici esitati, emessi sugli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria.
	Termine ultimo entro il quale i consegnatari dovranno procedere, nell'ambito delle classificazioni SEC 95, alla riclassificazione dei beni collocati nelle classificazioni residuali delle categorie dei beni mobili patrimoniali identificate con le codifiche BAZZZZZZZA – BAZZZZZZZB – BAZZZZZZZC – BAZZZZZZZD – BAZZZZZZZE e BAZZZZZZZF.
8 gennaio 2026	Data di inizio della registrazione nelle scritture del Sistema informativo per la gestione delle spese degli ordini di pagare in conto dell'esercizio 2026, da parte degli UCB e delle RTS competenti.

9 gennaio 2026	Data entro cui vengono inviati agli UCB presso le varie Amministrazioni dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema Informativo delle Entrate (SIE) e dal Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato.
12 gennaio 2026	Termine ultimo per l'invio ai competenti uffici centrali del Ministero della cultura e del Ministero dell'Università e Ricerca dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) da parte degli Istituti ed uffici centrali e periferici.
13 gennaio 2026	Termine entro il quale le RTS trasmettono alla Sezione Regionale della Corte dei conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali, e all'ufficio di controllo della Corte dei conti, per i capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, gli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.
20 gennaio 2026	Termine ultimo per l'invio telematico dei dati delle variazioni concernenti i beni immobili (riferito alla situazione al 31 dicembre 2025), da parte dell'Agenzia del Demanio alla Ragioneria generale dello Stato.
23 gennaio 2026	Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Amministrazioni e agli UCB nonché alle RTS competenti, dei rendiconti delle aperture di credito.
27 gennaio 2026	Termine entro il quale le RTS trasmettono agli UCB presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2025 i cui titoli di spesa siano stati trasportati.
	Termine per l'inoltro, da parte delle RTS agli UCB di copia dei modelli 63 C.G. relativi alle quote perente di spese fisse non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.
30 gennaio 2026	Termine entro il quale le RTS: • definiscono e comunicano alle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio gli esiti dei riscontri eseguiti sulle variazioni concernenti i beni immobili nel corso dell'ultimo bimestre nonché su quelle dei mesi precedenti non ancora definite, effettuate dalle medesime Direzioni Regionali; • acquisiscono tutte le causali di movimentazione patrimoniale correlate alle singole variazioni contabili;
	Invio/validazione da parte dei funzionari delegati del programma di spesa in conto residui.
	Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli UCB e alle RTS competenti, degli elenchi 62 C.G., in doppio esemplare, delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2025, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare.

10 febbraio 2026	Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli UCB e alle RTS competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali modelli 62 C.G. inviate nel mese di gennaio.
	Termine per l'inoltro da parte della Tesoreria ai funzionari delegati, per l'annullamento, degli ordinativi e buoni cartacei restituiti dagli uffici postali, emessi antecedentemente all'esercizio 2016, e perenti in quanto non pagati in tempo utile.
16 febbraio 2026	Termine per l'invio, da parte del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi agli UCB e alle RTS competenti, dei rendiconti concernenti il materiale di facile consumo e i beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa.
	Termine ultimo per l'invio agli Uffici riscontranti, da parte delle Amministrazioni Centrali, dei dati relativi ai beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica.
	Termine ultimo per l'invio, da parte degli uffici dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali – mod. 98 C.G. – ai competenti UCB per gli uffici centrali, ed alle RTS per gli uffici periferici.
	Termine ultimo per la trasmissione da parte delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio alle correlate RTS: • del riepilogo di eventuali rettifiche preventivamente condivise con gli uffici riscontranti, dopo l'invio del flusso telematico riferito alla situazione delle movimentazioni registrate al 31 dicembre 2025; • del rendiconto delle variazioni inerenti ai beni immobili intervenute nell'esercizio finanziario concluso corredato dal quadro riassuntivo delle scritture relative alle vendite (mod. 16).
23 febbraio 2026	Termine per l'invio agli UCB presso i Ministeri della Cultura e dell'Università e Ricerca dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88).
31 marzo 2026	Termine entro il quale le Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvedono a trasmettere ai coesistenti Uffici centrali del Bilancio le contabilità relative alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di nuove costruzioni e per la manutenzione straordinaria di beni immobili patrimoniali e del demanio storico ed artistico.
	Termine entro il quale le Ragionerie Territoriali dello Stato comunicano la conclusione delle operazioni di aggiornamento delle poste patrimoniali attraverso l'apposita funzione dell'applicativo SIPATR denominata "Comunicazione di fine attività".
	Termine entro il quale le Ragionerie Territoriali dello Stato, tramite il sistema SIPATR, completano le operazioni di aggiornamento delle poste patrimoniali relative ai beni immobili, previa la verifica delle causali di movimentazione e l'eventuale loro rettifica.

31 marzo 2026	Termine ultimo per l'approvazione da parte degli Uffici riscontranti delle contabilità afferenti ai beni mobili, al fine della successiva migrazione dei dati al sistema Conto del Patrimonio (SIPATR).
	Termine ultimo per l'invio delle prenotazioni di annullamento per rettifica o reimpiego delle quietanze di versamento, tramite SIE.
	Termine ultimo per la presentazione del rendiconto suppletivo dei funzionari delegati.
	Termine ultimo entro il quale gli UCB inseriscono nel sistema Conto del Patrimonio (SIPATR) i prospetti delle variazioni della consistenza dei beni mobili ricevuti dalle Amministrazioni e Organismi che non ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento DPR n. 254 del 2002.
	Termine ultimo entro il quale le RTS, tramite l'applicativo SIPATR, provvedono alla verifica delle causali imputate alle variazioni contabili dei beni immobili e procedono all'eventuale rettifica.
8 aprile 2026	Termine ultimo per la Tesoreria di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli UCB e dalle RTS.
9 aprile 2026	Termine ultimo entro il quale l'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze termina i riscontri per la produzione definitiva delle poste patrimoniali dei beni immobili.
13 aprile 2026	Termine entro il quale i Direttori delle RTS rendono disponibile all'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto dematerializzato relativo alla "Situazione delle variazioni contabili per Provincia/categoria.
16 aprile 2026	Termine ultimo entro il quale le RTS inviano all'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze: • gli elementi necessari per giustificare le movimentazioni della partita patrimoniale "Crediti per prezzo di beni venduti"; • le eventuali note esplicative necessarie alla elaborazione e predisposizione delle poste patrimoniali.

MODELLI RICHIAMATI NELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E UFFICI PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero della cultura)

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 16 (a cura delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio)

Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.

Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 63 C. G. (a cura delle RTS)

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'università e della ricerca)

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Rendiconto delle variazioni intervenute nell'esercizio finanziario concluso inerente ai beni immobili (a cura delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio).

Documento inoltrato alle Ragionerie Territoriali dello Stato, a norma dell'articolo 4, comma 10, lettera b), del Provvedimento di concerto.

Situazione variazioni contabili per provincia/categoria (a cura delle RTS).

Riepilogo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili dell'esercizio.

Mod. 94 C. G. (a cura dell'Ufficio del Consegretario)

Inventario dei beni mobili di proprietà dello Stato.

Mod. 98 C. G. - (a cura dell'Ufficio del Consegretario)

Prospetto per «categoria» e classificazione SEC' 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.

Buono di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. (a cura dell'Ufficio del Consegretario).

Modello per il carico e scarico dei beni mobili di proprietà dello Stato.

ABBREVIAZIONI

D.A.G.	- Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
D.A.R.	- Decreto accertamento residui passivi
D.M.	- Decreto Ministeriale
D.P.R.	- Decreto del Presidente della Repubblica
IBIS	- Sistema informativo - Inventario beni immobili dello Stato -
I.G.B.	- Ispettorato Generale del Bilancio
I.G.F.	- Ispettorato Generale di Finanza
I.G.I.T.	- Ispettorato Generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica
I.Ge.P.A.	- Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
InIt	- Nuovo sistema informatico gestionale di contabilità pubblica
IST	- Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato
P.O.S.	- Punti Ordinanti della Spesa
R.D.	- Regio Decreto
R.E.M.S.	- Real Estate Management System (Sistema informativo dell'Agenzia del Demanio)
RGS	- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

RTS	- Ragioneria Territoriale dello Stato
S.E.C. 95	- Sistema Europeo dei Conti 1995 (adottato con regolamento del Consiglio dell'Unione europea n.2223/96 del 25 giugno 1996)
S.E.P.A.	- Single Euro Payments Area
SIE	- Sistema Informativo Entrate
SICOGÉ	- Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria
SIGMA – DAP	- Sistema informativo di gestione della contabilità dei beni, dei materiali e dei conti giudiziali degli Istituti penitenziari facenti capo al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento della Giustizia Minorile.
SIPATR	- Sistema informativo del Conto del Patrimonio
UCB	- Ufficio Centrale del Bilancio

BENI MOBILI PATRIMONIALI

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA "CATEGORIE" E "CLASSIFICAZIONE SEC95"

Categoria patrimoniale	Classificazione SEC95					
	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv. 4	liv. 5	Descrizione
1 Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici; beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo.	BA	AA	AA	HA	AA	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO
	BA	AA	AA	HA	BA	MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
	BA	AA	AA	HA	CA	MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	AA	MACCHINARI PER UFFICIO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZA	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 1° CATEGORIA
2 Libri e pubblicazioni costituenti la dotazione dell'ufficio, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti ordinari di lavoro.	BA	AA	AA	IA	AA	LIBRI E PUBBLICAZIONI
	BA	AA	AA	IA	BA	MATERIALE MULTIMEDIALE
	BA	AA	AA	IA	CA	ALTRI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZB	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 2° CATEGORIA
3 Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici.	BA	AA	AA	GA	BA	IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	CA	HARDWARE
	BA	AA	AA	GA	DA	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
	BA	AA	AA	GA	EA	ATTREZZATURE
	BA	AA	AA	OA	AA	STRUMENTI MUSICALI
	BA	AA	BA	BA	AA	SOFTWARE
	BA	AA	BA	BA	BA	ORIGINALI DI OPERE ARTISTICHE E LETTERARIE NON SOGGETTE A TUTELA
	BA	BA	AA	AA	AA	MATERIALE PER LABORATORI
	BA	BA	AA	AA	BA	MATERIALE PER OFFICINE
	BA	CA	AA	AA	AA	PIETRE E METALLI PREZIOSI
	BA	CA	AA	AA	BA	OGGETTI DI ANTIQUARIATO
	BA	CA	AA	AA	CA	ALTRI OGGETTI DI VALORE
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZC	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 3° CATEGORIA

Categoria patrimoniale	Classificazione SEC95					
	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv. 4	liv. 5	Descrizione
4 Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi. Altri animali.	BA	AA	AA	PA	AA	ANIMALI
	BA	AA	AA	PA	BA	VIGNETI, FRUTTETI ED ALTRE PIANTAGIONI PERMANENTI
	BA	BA	AA	BA	AA	PRODOTTI INTERMEDI
	BA	BA	BA	AA	AA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE RELATIVI A COLTIVAZIONI ED ALLEVAMENTI
	BA	BA	BA	AA	BA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	BA	AA	CA	ALTRI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	CA	AA	AA	PRODOTTI FINITI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZD	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 4° CATEGORIA
5 Armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti. Divise, effetti di vestiario e scarpe non ancora immessi in uso.	BA	AA	AA	GA	FA	ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ALTRI USI SPECIFICI
	BA	AA	AA	HA	DA	ALTRI MOBILI ED ARREDI PER USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	MA	AA	ARMI LEGGERE
	BA	AA	AA	MA	BA	ARMI PESANTI
	BA	AA	AA	MA	CA	MEZZI TERRESTRI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	DA	MEZZI AEREI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	EA	MEZZI NAVALI DA GUERRA
	BA	AA	AA	NA	AA	EQUIPAGGIAMENTI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	BA	EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICO-MILITARI
	BA	AA	AA	NA	CA	VESTIARI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	DA	VESTIARI MILITARI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZE	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 5° CATEGORIA
6 Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri, nonché altri mezzi idonei alla locazione ed al trasporto.	BA	AA	AA	LA	AA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI
	BA	AA	AA	LA	BA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI
	BA	AA	AA	LA	CA	MEZZI DI TRASPORTO AEREI
	BA	AA	AA	LA	DA	MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI
	BA	AA	AA	LA	EA	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZF	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 6° CATEGORIA
7 Altri beni non classificabili	BA	AA	AA	QA	AA	ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI